



COMUNE DI RIPALTA CREMASCA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 4
in data: **05.02.2015**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MODIFICA DEGLI ARTT. 33,38 E 44 ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 28.04.2014

L'anno **duemilaquindici** addi **cinque** del mese di **febbraio** alle ore **20.45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – Bonazza Arles	Presente	10 – Parati Paolo	Presente
2 – Vailati Roberto	Presente	11 – Bettoni Luciana	Presente
3 – Merico Giulia	Presente	12 – Barbieri Corrado	Presente
4 – Volpini Raffaele	Presente	13 – Mugnaga Alessandro	Presente
5 – Bettinelli Barbara	Presente		
6 – Delia Noce Adriano	Presente		
7 – Spinelli Umberto	Presente		
8 – Carrisi Valentina	Presente		
9 – Motti Marco Maria	Presente		

Totale presenti 13

Totale assenti 0

E' presente l'assessore Lorenzetti Raffaella.

Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONAZZA ARIES assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA PRIMO DEL D. LGS. 18
AGOSTO 2000, N. 267

1. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE: _____

2. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE: _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
MARINA CRISTIANI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2014 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)";

VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

CONSIDERATO che si rende necessario apportare una modifica all'art. 33 del precitato Regolamento Comunale per quanto riguarda la determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche per l'applicazione della TARI;

CONSIDERATO che si rende necessario apportare una modifica al comma 7 dell'art. 38 del precitato Regolamento Comunale per quanto riguarda la presentazione delle domande di riduzione delle tariffe per utenze domestiche per l'applicazione della TARI;

CONSIDERATO che si rende necessario apportare una modifica al comma 3 dell'art. 44 del precitato Regolamento Comunale per quanto riguarda la determinazione delle scadenze del pagamento della TARI;

CONSIDERATA la necessità di integrare il regolamento con l'art. 36 bis per quanto riguarda l'applicazione della tariffa per i rifiuti ingombranti e scarti vegetali conferiti da utenze non domestiche;

CONSIDERATA altresì la necessità di integrare il regolamento degli artt. Dal n. 80 al n. riguardanti la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, a norma dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il parere favorevole del Responsabile del Servizio;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi

DELIBERA

Per quanto in narrativa espresso

1) DI MODIFICARE il comma 7 dell'art. 33 del precitato Regolamento sostituendo il capoverso :

"7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art. 44 del presente regolamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute"

con il seguente:

"7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente"

2) DI MODIFICARE il comma 7 dell'art. 38 del precitato Regolamento sostituendo il precitato capoverso:
" 7. Il contribuente è tenuto a presentare ogni anno la domanda di riduzione ed è altresì obbligato a dichiarare il venire meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro giorni trenta dalla data di variazione delle condizioni. La mancata presentazione della domanda annuale di riduzione farà venire meno l'applicazione delle riduzioni tariffarie"

Con il seguente:

"7. La domanda di cui al precedente comma avrà validità fino al sussistere delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni. Il contribuente è obbligato a dichiarare il venir meno delle condizioni entro giorni trenta dalla data di variazione"

3) DI MODIFICARE il comma 3 dell'art. 44 del precitato Regolamento sostituendo il precitato capoverso:
"3. il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza 28 febbraio – 30 maggio – 30 settembre o in unica soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno....."

Con il seguente:

"3. il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate le cui scadenze verranno deliberate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe....."

4) DI INTEGRARE il precitato Regolamento con gli articoli di seguito indicati:

➤ **ART. 36 bis – TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI INGOMBRANTI E SCARTI VEGETALI CONFERITI DA UTENZE NON DOMESTICHE**

1. I rifiuti ingombranti indifferenziati e vegetali conferiti dalle utenze non domestiche presso le piattaforme sovra comunali e/o centri di raccolta dotati di sistema di pesatura e accompagnati da formulario di identificazione verranno imputati in tariffa variabile in base all'effettiva quantità conferita e solo per la quota di costo relativa allo smaltimento.

2. Per il calcolo di questa quota di tariffa variabile, si utilizzano i dati effettivi registrati a consuntivo e la tariffa viene imputata nella prima rata dell'anno successivo.

➤ **TITOLO 8 – CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA**

ART. 80 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente capo disciplina il procedimento per la riscossione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizioni in ruoli o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva

- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola

- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 81 – REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazione di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.
 - Si considerano cause soggettive ostative:
 - lo stato di salute proprio e dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
2. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 80.
3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda.

ART. 82 – CRITERI DI CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti.
2. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni;
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento delle singole rate.
4. Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
5. Il responsabile del servizio attiverà la procedura di riscossione coattiva entro 60 giorni dalla scadenza della rata non pagata o, nel caso in cui il debito è garantito da cauzione, chiederà la liquidazione dell'intero debito residuo, al soggetto fideiussore.
6. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
7. In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
8. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

ART. 83 – MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate mensili dipendenti dalla entità della somma (da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente e maggiorato degli interessi e non al totale del solo tributo) fino al massimo di sei rate con importo minimo non inferiore a € 50,00.
2. Le rateizzazioni di importi superiori a € 10.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 38 bis del DPR 633/72, da istituto di credito o assicurativo che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
3. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguali importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
4. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 84 – INTERESSI

1. La misura degli interessi dovuti sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato è pari al tasso di interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal responsabile del competente ufficio.
2. Gli interessi si applicano con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 85 – DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
2. la domanda dovrà contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (es. avviso c) di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
3. Alla stessa dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 81 del presente Regolamento.
4. Le ditte dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato.

ART. 86 – PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Responsabile del Servizio incaricato che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il Responsabile verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata e può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Responsabile stesso indicherà nell'atto di richiesta.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto al beneficio della rateizzazione del debito.
4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
6. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
7. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia dei provvedimenti di rateazione verrà inoltrato al concessionario della riscossione.

5) **DI INTEGRARE** con l'allegato B1 l'allegato B del precitato Regolamento, annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

6) **DI DARE ATTO** che il regolamento così approvato nel testo allegato alla presente deliberazione ha effetto a far data dal 1° gennaio 2015.

7) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

8) **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n.33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo al servizio affari generali la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione.....

Indi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Ravvisata l'urgenza del deliberato;
- Ad unanimità di voti favorevoli resi legalmente

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BONAZZA ARIES

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

La presente deliberazione viene:

0 pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000.

Addì, **19 FEB. 2015**
.....


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì,

19 FEB. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge il

- 1 MAR. 2015, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Atto non soggetto a controllo.

Addì, **25 MAR. 2015**
.....



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI
